



## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

### TRA

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore"** o **"Università"** - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal Prof. Luca SABA in qualità di Presidente della Facoltà.

### E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale, Dott. Serafinangelo Ponti, in qualità di Legale Rappresentante;

di seguito nominate singolarmente la **"Parte"** o collettivamente le **"Parti"**

### PREMESSA

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- g) Per semplificare e razionalizzare l'attività amministrativa, le parti intendono disciplinare i rapporti per il tirocinio professionalizzante fuori rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria con la stipula della presente convenzione, alla quale seguirà una lettera per l'attivazione dei singoli tirocini professionalizzanti che, sottoscritta da entrambe le parti, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto.



## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

### Art. 2 – Oggetto

È interesse delle **Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari**, ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

### Art. 3 – Contenuto della Lettera Integrativa

La lettera integrativa di cui in premessa, che verrà sottoscritta da entrambe le parti e costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dovrà contenere le seguenti specificazioni:

- Nominativo del medico in formazione che frequenterà le strutture dell'Ente Ospitante;
- Struttura che ospiterà il medico in formazione specialistica;
- Individuazione del tutor universitario e del tutor aziendale;
- Durata del tirocinio professionalizzante;
- Estremi delle Polizze di copertura assicurativa RCT e Infortuni;
- Progetto formativo individuale e obiettivi che dovrà perseguire il medico in formazione specialistica.

Le parti danno atto che i periodi di formazione effettuati presso strutture ospedaliere convenzionate con scuole di specializzazione di altre Università sono, in ogni caso, da considerarsi rapporti convenzionali di tipo individuale.

Le parti, inoltre, danno atto che il tirocinio dei medici in formazione specialistica potrà essere attivato e iniziato solo in seguito alla sottoscrizione della lettera integrativa sia da parte dell'Ente Ospitante, sia da parte dell'Università.

### Art. 4 – Strutture

**L'Ente Ospitante** consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature dei suoi **Dipartimenti**, acquisito il parere favorevole dei rispettivi Direttori.

Tutto ciò per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura.

### Art. 5 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Coordinatore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla lettera integrativa di cui all'art. 3. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.



### **Art. 6 – Natura Giuridica**

L'attività formativa professionalizzante e il tirocinio non costituiscono rapporto di lavoro e non prevedono alcuna remunerazione. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della S.C. di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il medico in formazione specialistica durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

### **Art. 8 – Accertamento della Frequenza**

L'accertamento della regolare presenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Coordinatore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

### **Art. 9 – Coperture Assicurative**

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile e professionale verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle dell'Ente Ospitante, alle stesse condizioni del proprio personale.

### **Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria**

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 41 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

### **Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

## **Art. 12 – Doveri degli Specializzandi**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di igiene e Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché eventuali prescrizioni da rispettare sul piano tecnico-operativo, ivi comprese le regole relative all'espletamento delle attività professionali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nella presente e/o individuate nel progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine ad operazioni o notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;
- mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

## **Art. 13 – Obblighi di Condotta**

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

## **Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali**

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente Ospitante dei dati personali del medico in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Medico in formazione specialistica è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

## **Art. 15 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per anni 4.



### **Art. 16 – Recesso**

La volontà di recedere dalla presente convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da **trasmettere almeno 3 mesi** prima rispetto alla data di interruzione della convenzione. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

### **Art. 17 – Controversie**

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

### **Art. 18 – Imposta di Bollo e Registrazione**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del soggetto proponente, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021 e modificato dall'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

### **Art. 19 – Clausole Finali**

Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

**Per il Soggetto Promotore**

Il Presidente della Facoltà

**Prof. Luca SABA**

**Per l'Ente Ospitante**

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Serafinangelo Ponti**